



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

II° CONVENZIONE ATTUATIVA

“Attività tecnico – specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna”

TRA

l'**Ente Acque della Sardegna** (nel seguito anche denominato “ENAS” o “le Parti”), con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88, P. Iva 00140940925, agli effetti del presente atto rappresentato dall'Ing. Alberto Piras, in qualità di Commissario Straordinario dell'Ente nominato con decreto del Presidente della Regione n. 156 del 31 dicembre 2019, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 22 ottobre 2019;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 10 settembre 2020 tra l'ENAS e la Sogesid S.p.A. volta a definire un quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, ai fini dell'affidamento alla Società, ai sensi di legge, delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al

sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna con riferimento specifico al complesso dei programmi espressamente richiamati nella succitata Convenzione Quadro per un importo complessivo di stanziamento pari a 200,5 M€;

VISTA la condivisione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna, in merito alla pertinenza degli interventi ricompresi nei programmi di finanziamento oggetto della sopra citata Convenzione Quadro con gli obiettivi fissati dal comma 516 dell’articolo 1 della L. 27/12/2017, n. 205 (mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche);

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0013755 del 6 luglio 2020, con la quale rimette alla discrezionalità dell’ENAS ogni valutazione in merito alle attività da inserire all’interno della Convenzione Quadro del 10 settembre 2020;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1 della Convenzione Quadro del 10 settembre 2020 prevede il perfezionamento di specifiche Convenzioni attuative tra l’ENAS e la Sogesid S.p.A., nelle quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere alla Società;

CONSIDERATO che in analogia alle modalità utilizzate dalla Sogesid S.p.A., ai sensi di legge, per il supporto garantito ai Commissari straordinari di Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico, le attività a vacazione oggetto del presente atto sono disciplinate coerentemente con l’art. 10 della citata Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra la Società ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO lo Schema di Delegazione Amministrativa -Lotto 2, del 09.04.2020, sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Acqua della Sardegna per regolare il finanziamento e la realizzazione degli interventi ricompresi nell’ambito del programma IM_LLIP_002 “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso” inserito nella Linea d’Azione 2.2.1. “Interventi su infrastrutture idriche multisetoriali” Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia e nel rispetto di quanto stabilito nella citata Convenzione Quadro del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. E-08931 del 2 novembre 2020, con la quale la l’ENAS ha richiesto alla

Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica per l'espletamento delle attività specialistiche funzionali alla realizzazione degli interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna, come da pertinente quadro di dettaglio allegato alla medesima comunicazione;

VISTA la nota prot. U-0001780 del 28/04/2021, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo di Dettaglio (POD), contenente la proposta di organizzazione delle attività richieste dall'ENAS con la relativa previsione economica;

CONSIDERATO che sulla base delle attività previste e del fabbisogno tecnico – specialistico descritti nel POD, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in € 346.829,60 IVA inclusa;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica consegnata dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dall'Ente Acque della Sardegna in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATO che quanto disposto e disciplinato nella sopra richiamata Convenzione Quadro del 10 settembre 2020 - da cui discende la presente Convenzione attuativa - risulta qui integralmente richiamato e vincolante per le Parti;

VISTA la nota prot. 24394 del 23 dicembre 2020, con la quale l'Ente Acque della Sardegna ha trasmesso il parere del Servizio Personale e Affari Legali, in merito agli incentivi di cui all'art.113 D.Lgs.50/2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto e ambiti di intervento)

1. La Sogesid S.p.A., in forza della Convenzione Quadro sottoscritta con l'ENAS in data 10 settembre 2020 di cui alle premesse, si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, con le modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate all'articolo 5, le attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione dei seguenti interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna:
 - **CODICE INTERVENTO:** IM_LLP_002/PattoA06 - **INTERVENTO:** DIGA DI PEDRA'E OTHONI (5B.S1): ADEGUAMENTO DEGLI ORGANI DI SCARICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA E AGLI APPARATI DI MANOVRA. **CUP:** I83E20000010002;
 - **CODICE INTERVENTO:** IM_LLP_002/PattoA07 - **INTERVENTO:** DIGA DEL MULARGIA (7A.S3): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON L'INVASO DI NURAGHE ARRUBIU- **CUP:** I93E20000000002;
 - **CODICE INTERVENTO:** IM_LLP_002/PattoA08 - **INTERVENTO:** TRAVERSA SANTA VITTORIA (2C.S3): MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO OLEODINAMICO ORGANI DI SCARICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO - **CUP:** I93E20000010002;
 - **CODICE INTERVENTO:** IM_LLP_002/PattoA14 - **INTERVENTO:** DIGA BAU PRESSIU (1A.S1): PROTEZIONE CONDOTTA IN ACCIAIO CIXERRI-POTABILIZZATORE. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CORONAMENTO - **CUP:** I92B17000060001;
 - **CODICE INTERVENTO:** IM_LLP_002/PattoA20 - **INTERVENTO:** DIGA SA FORADA (7B.S1): ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO DELLO SCARICO DI SUPERFICIE E DELLO SCARICO DI ESAURIMENTO - **CUP:** I83e20000010002.
2. In relazione agli interventi dettagliati al comma 1 la Sogesid S.p.A. garantirà, anche per il tramite del Gruppo di Coordinamento ENAS a tale scopo costituito e di cui al successivo comma 3, le seguenti tipologie di prestazioni tecnico-specialistiche:
 - a) assistenza all'ENAS per l'acquisizione e la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi;

- b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione;
 - c) attività necessarie all'esperimento delle procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
 - d) definizione di indagini tecnico-specialistiche;
 - e) definizione di studi di fattibilità, valutazioni economiche ed ambientali;
 - f) svolgimento del ruolo di Stazione Appaltante, per le funzioni di seguito dettagliate:
 - 1. nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del procedimento;
 - 2. indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione;
 - 3. coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione;
 - 4. verifica e validazione dei Progetti;
 - 5. svolgimento delle procedure di gara e affidamento;
 - 6. direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;
 - 7. pagamenti alle imprese esecutrici;
 - g) svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento.
3. La Sogesid S.p.A., in affiancamento al gruppo di lavoro operante presso la sede centrale, provvederà a rendere disponibili presso gli uffici dell'ENAS specifiche professionalità tipo ingegneristico e legale/amministrativo, per il supporto alle attività di cui al comma 2 del presente articolo, e alle attività del Gruppo di Coordinamento dell'ENAS, con cui si coordineranno per il tramite del Responsabile del Gruppo di Coordinamento o suoi delegati.
- Il gruppo di Coordinamento sarà costituito da un Dirigente dell'ENAS, che avrà il ruolo di responsabile del gruppo di Coordinamento, e dal Dirigente Operativo di Sogesid S.p.A. responsabile tecnico della Convenzione.
4. I contenuti nonché le modalità organizzative ed esecutive delle attività tecnico-specialistiche individuate al comma 2, vengono dettagliate e declinate nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3. La Sogesid S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nei termini eventualmente assegnati dall'ENAS e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, il rispetto del termine generale di conclusione del

procedimento.

5. Le prestazioni individuate al comma 2, sono subordinate all'esito positivo dell'attività di acquisizione, verifica ed istruttoria, prevista alle lettere a) e b) del medesimo comma.

Articolo 3
(Piano Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene per ciascun intervento di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) l'anagrafica tecnico-economica degli interventi;
 - b) gli obiettivi specifici da conseguire;
 - c) l'organizzazione delle attività;
 - d) il cronoprogramma delle attività;
 - e) l'indicazione delle attività che saranno eseguite direttamente dal personale della Sogesid S.p.A.;
 - f) l'indicazione delle attività da affidare all'esterno.
 - g) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione dell'ENAS che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.
3. Ulteriori o diverse esigenze tecnico-specialistiche ed operative da parte dell'ENAS, riferite in particolare alla successiva fase di attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della relativa sostenibilità, tecnica e finanziaria con il Programma Operativo di Dettaglio, anche mediante la sottoscrizione di atti convenzionali aggiuntivi.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile di comune accordo tra le Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito, di cui al successivo articolo 5. In presenza tuttavia di cause non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità della Sogesid S.p.A. che dovessero prolungare le tempistiche

necessarie all'attuazione di quanto previsto in Convenzione, la Società potrà richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

4. Eventuali ritardi di Sogesid S.p.A. nel rispettare il cronoprogramma delle attività allegato al POD comporteranno l'applicazione di una penale giornaliera pari a 0,1% dell'importo della attività compiuta in ritardo. Il cumulo delle penali applicabile non può eccedere il 10% del corrispettivo complessivamente spettante a Sogesid S.p.A.

Articolo 5
(Fabbisogno finanziario)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2 è determinato in un valore massimo di € 284.286,55 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 346.829,60 (trecentoquarantaseimilaottocentoventinove/60).
2. Le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione degli interventi ed oggetto di affidamento a terzi saranno trasferite alla Sogesid a valere sui quadri economici riportati nel POD allegato, con le modalità di cui al successivo art. 7, comma 4.
3. A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto la Sogesid S.p.A. costituisce, ai sensi dell'ex art. 12, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri sostenuti per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società.

Articolo 6
(Modalità di determinazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi massimi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati per ciascun intervento sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato e ricompresi nei pertinenti quadri economici.
2. In particolare, le attività a vacazione sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del

Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. Qualora le prestazioni di carattere tecnico ingegneristico relative ai singoli interventi dettagliati nel POD allegato e di importo superiore al milione di euro siano eseguite direttamente da personale Sogesid, le medesime saranno valutate a parcella con l'applicazione di un ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.

4. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute.
5. Agli importi relativi alle attività a vacanza ed alle trasferte è applicata una percentuale di spese generali nella misura del 14%, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera B) della citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020.
6. Le altre eventuali spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., non esplicitate nei precedenti commi, potranno essere rimborsate sulla base dei costi (IVA esclusa) effettivamente sostenuti, e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti nei quadri economici riportati nel POD allegato al presente atto.
7. Le somme da corrispondere alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, sono determinate in via presuntiva in base al Regolamento della Regione Sardegna, con una ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi (pari al 2% dell'importo dei servizi da affidare).

Articolo 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. La Sogesid S.p.A. provvederà ad emettere con cadenza trimestrale regolari fatture intestate all'ENAS, che provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica di congruità da parte dell'Ente.
2. La fatturazione dovrà essere preceduta da una relazione di dettaglio sulle attività svolte e dalla relativa rendicontazione economica.
3. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia all'ENAS, saranno detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A. e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
4. Nei casi in cui la Sogesid S.p.A. dovesse fungere da Stazione Appaltante e al fine di garantire l'assunzione da parte della Sogesid S.p.a. degli impegni giuridicamente vincolanti

finalizzati all'avvio immediato delle attività e considerando altresì le clausole di trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione Sardegna di cui alla *Schema di Delegazione Amministrativa – Lotto 2*, il pagamento delle attività avrà luogo mediante trasferimento alla Sogesid S.p.A., a valle dell'aggiudicazione e comunque non oltre la fase di sottoscrizione del contratto di affidamento, del corrispettivo del quadro economico rimodulato sulla base dei ribassi di gara e al netto delle competenze Sogesid SpA presenti fra le spese tecniche nel quadro economico del relativo intervento, e al netto dell'IVA, con le seguenti modalità:

- a. Una prima erogazione per ciascun intervento corrispondente alla somma già nelle disponibilità dell'Ente Acqua della Sardegna per l'annualità 2020 e 2021;
- b. le quote relative all'annualità 2022 relative a ciascun intervento verranno erogate sulla base della documentazione prodotta da Sogesid che attesti un avanzamento della spesa pari al 70% di quanto già erogato;
- c. le ulteriori quote relative a ciascun intervento verranno erogate sulla base della documentazione prodotta da Sogesid che attesti un avanzamento della spesa pari al 90% di quanto già erogato.

Per tali trasferimenti la Sogesid S.p.A. emetterà, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, regolare fattura.

Articolo 8 **(Prestazioni esterne)**

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti di ENAS per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente, fatto salvo l'impegno da parte di ENAS di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 9
(Responsabile e referente)

1. Il Commissario straordinario dell'Ente Acque Sardegna – o suo delegato – è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10
(Obblighi delle parti)

1. L'ENAS è responsabile della verifica sullo stato di attuazione degli interventi programmati nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ✓ ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - ✓ a tenere costantemente informato l'ENAS sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - ✓ a mettere a disposizione dell'ENAS i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - ✓ a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del POD indicate dall'ENAS;
 - ✓ a rispettare, relativamente alle fasi di progettazione, il cronoprogramma di progetto nei termini previsti dal POD;
 - ✓ a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 11
(Clause risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

- ENAS - - 1 - 2021-05-27 - 0011577
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.
 3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'Ente Acque della Sardegna ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
 4. La Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

Articolo 12 **(Controversie)**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon

andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Cagliari.

Articolo 14
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - l'ENAS in: Cagliari, Via Mameli n. 88;
 - la Sogesid S.p.A. in: Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'ENAS, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia all'ENAS ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. ENAS, in conformità alla normativa sopracitata, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022, nonché il "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti e delle Società partecipate" di cui al successivo articolo.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della documentazione sopracitata, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai relativi contenuti, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. L'inosservanza di quanto previsto dai precedenti commi integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.

6. In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato PTCPT e relativi allegati verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 17
(Codice di Comportamento)

1. La Sogesid S.p.A., nella figura del proprio Presidente ed Amministratore Delegato, si impegna a far rispettare ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, per quanto applicabili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti e delle Società partecipate", pubblicato sul sito dell'Ente.

Articolo 18
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 19
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 20
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

- ENAS - - 1 - 2021-05-27 - 0011577
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 3. Per quanto riguarda i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito delle attività dedotte in Convenzione, le parti convengono che ognuna di esse rimane autonomo Titolare del trattamento e assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
 4. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, tramite i referenti della Convenzione di cui al precedente articolo 9, ad ottemperare alle previsioni normative con separati atti qualora intervengano modifiche nelle modalità di trattamento individuate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Ente Acque della Sardegna
Il Commissario Straordinario dell'Ente
Ing. Alberto Piras

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Firmato digitalmente da:

GALLO CARMELO

Firmato il 26/05/2021 16:20

Seriale Certificato: 5448815923709915807558361593885939913

Valido dal 20/12/2019 al 19/12/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.